

22 settembre 2021

DL Semplificazioni: le Novità per la Transizione Ecologica

Focus Semplificazioni per le FER

Cosetta Viganò, Iulca Collevicchio. Luisa Calleri

Affari Normativi e Regolatori, Elettricità Futura



Siamo la principale associazione delle imprese che operano nel settore elettrico italiano.

Oltre 500 imprese di ogni dimensione attive nella produzione e commercializzazione di energia elettrica da fonti convenzionali e rinnovabili, nella distribuzione, nella fornitura di servizi per il settore, fanno parte di Elettricità Futura.

70 %
del mercato

75.000 MW
potenza elettrica installata

40.000
addetti

1.150.000 km
linee di distribuzione

Indice


- **Il contesto di riferimento:**
Trend di crescita delle rinnovabili e ostacoli autorizzativi
- **Le misure di semplificazione. Focus su:**
 - **Governance**
 - **Procedure ambientali**
 - **Fonti rinnovabili**



Il Contesto di riferimento

Evoluzione della Capacità Rinnovabile per raggiungere i target Green Deal 2030

La capacità incrementale necessaria per raggiungere i target Green Deal 2030 sarà 70 GW, che sommata ai 55 GW attuali, darà un totale di 125 GW al 2030.



NOTE

Consuntivo 2020: Elaborazioni EF basate su dati Terna. I dati consuntivi Terna indicano una capacità rinnovabile complessiva pari a 56,6 GW a fine 2020 (con un aumento del 2% rispetto al 2019). Questi valori sono stati poi arrotondati a 55 GW nel grafico a torta. **Green Deal 2030:** stime preliminari EF basate su dati Terna, RSE, PNIEC 2019 e della Commissione europea. I 70 GW incrementali includono sia nuova capacità che l'incremento di potenza dovuta al repowering degli impianti esistenti.

Nota: nei grafici a torta, il solare Utility Scale comprende gli impianti con potenza uguale o superiore a 1 MW.

Il Contesto di riferimento


Con l'attuale trend (2019-2021) gli obiettivi 2030 saranno raggiunti nel 2090

+ 7 GW/anno

sono gli impianti rinnovabili da realizzare per raggiungere il target Green Deal 2030.

+ 1 GW/2020

è la capacità rinnovabile del 2020 di cui 0,8 GW fotovoltaico e 0,2 GW eolico.



NOTE

Elaborazioni EF su dati Piano Nazionale Integrato Energia e Clima italiano – dicembre 2019, Terna e Commissione Europea. Nel 2015 i GW erano 51.
Potenza 2030 secondo il trend inerziale di 66 GW: stimati con un incremento medio annuo di capacità rinnovabile di 1 GW coerente con il trend 2019-2021.


L'Italia è il Paese europeo con le tempistiche più lunghe e i costi più alti per ottenere un'autorizzazione.

Quasi il 50% delle richieste di autorizzazione non diventa un impianto e l'altro 50% lo diventa con quasi 6 anni di ritardo.

È drammatico il gap tra i progetti fotovoltaici presentati e quelli autorizzati dalle Regioni.

Ad esempio, dal 2019 a giugno 2021 in Sicilia e in Basilicata è stato autorizzato appena il 2% delle richieste, peggiore la situazione in Puglia e nelle Marche dove le autorizzazioni sono totalmente ferme.

L'insuccesso crescente dei bandi del Decreto FER 1



NOTE

Graduatorie aste GSE (<https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/fer-elettriche/graduatorie>).

La percentuale indica il rapporto tra le richieste in posizione utile ed il contingente messo a disposizione.

La data dei bandi indica la pubblicazione delle graduatorie del GSE.

Regions2030, per i dato su % di progetti fotovoltaici autorizzati <https://regions2030.it/>

Per togliere i freni alla transizione ecologica e far ripartire l'Italia

- **Attuare le semplificazioni degli iter autorizzativi**
- **Colmare i ritardi normativi nel settore energetico**
- **Favorire la diffusione della cultura della transizione ecologica**
- **Responsabilizzare i territori individuando obiettivi condivisi (Burden sharing regionale)**

La transizione ecologica è un processo irreversibile. La scelta è tra essere pronti a trasformare il cambiamento in una grande opportunità per l'economia e la società oppure lasciarsi travolgere dal cambiamento climatico e perdere competitività. Siamo l'ultima generazione che può scegliere!

Le misure per la semplificazione: il DL 77/2021

- Il «DL Semplificazioni» definisce il **quadro normativo nazionale** per semplificare e agevolare la **realizzazione** del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**), del Piano Nazionale degli investimenti complementari e del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (**PNIEC**).
- È il secondo decreto finalizzato alla semplificazione delle procedure. Integra ed aggiorna le disposizioni del precedente DL 16 luglio 2020 n.76.
- Tra le **misure di maggiore rilievo per il settore energetico** quelle finalizzate a:
 - **Semplificare le procedure ambientali e ridurre i tempi** dei procedimenti vigenti.
 - **Semplificare i processi autorizzativi** per la costruzione di **nuovi impianti a fonti rinnovabili**, il **repowering** degli esistenti (in misura limitata!) e i sistemi di **accumulo**.
 - Favorire la diffusione del **fotovoltaico** (misure per impianti solari su aree industriali, commerciali e artigianali; sostegno - a certe condizioni - degli impianti **agrovoltaici**)
 - Limitare/**coordinare** meglio i poteri del **Ministero della Cultura**.

FOCUS WEBINAR
*Governance
procedure ambientali
autorizzazione FER*

Art. 2 – Cabina di Regia

Disciplina la Cabina di regia preposta all'indirizzo, **impulso e coordinamento** della **fase attuativa del Piano**. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta dai Ministri competenti.

Art. 3 – Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale

Istituisce un Tavolo Permanente con funzioni **consultive** e possibilità di **segnalazione** alla Cabina di regia e al Servizio centrale per il PNRR di **profili ritenuti rilevanti per la realizzazione del Piano**.

Art. 4 – Segreteria tecnica

Prevede l'istituzione di una Segreteria tecnica presso il CdM, con funzioni di **supporto** alla Cabina di regia e al Tavolo permanente.

Art. 5 – Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione

Istituisce questa Unità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'obiettivo di **superare gli ostacoli normativi**, regolamentari e burocratici che possono rallentare l'attuazione del Piano.

Art. 6 – Servizio centrale

Istituisce presso il MEF un "Servizio centrale per il PNRR" con compiti di **coordinamento operativo**, **monitoraggio**, **rendicontazione** e controllo del PNRR, articolato in sei uffici.

Art. 6 – Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza

Istituisce presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) un ufficio dirigenziale avente funzioni di **audit** del PNRR.

.....

Art. 12 – Poteri sostitutivi

Disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR.

Art. 13 – Superamento del dissenso

Disciplina una procedura atta a superare eventuale dissenso, diniego, opposizione o altro atto idoneo a precludere in tutto o in parte, la realizzazione di un progetto o intervento del PNRR, statale (comma 1) o regione/provi. aut./ente locale (comma 2)

Art. 61 – Modifica alla disciplina del potere sostitutivo

- Prevede che il potere sostitutivo può essere attribuito non solo ad una figura apicale, ma anche ad un'unità organizzativa
- Introduce la possibilità che l'attivazione del potere sostitutivo possa avvenire anche d'ufficio, oltre che su istanza del privato

Art. 62 – Modifiche alla disciplina del silenzio assenso

Nei casi in cui è previsto il silenzio assenso, introduce l'obbligo per l'amministrazione di rilasciare in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione dell'intervenuto accoglimento della domanda, entro 10 giorni dalla richiesta (se tarda autodichiarazione).

Art. 63 – Annullamento d'ufficio

Ridotto da 18 a 12 mesi il termine massimo entro il quale può essere annullato d'ufficio un provvedimento amministrativo illegittimo.

Art. 17 – Commissione tecnica PNRR/PNIEC

- Istituisce una Commissione Tecnica per le **procedure di VIA di competenza statale** nei **progetti** (opere, impianti e infrastrutture) ricompresi nel **PNRR** e quelli attuativi del **PNIEC**, posta alle dipendenze del MiTE e formata da max **40 unità**.
- I componenti, provenienti da altre da altre amministrazioni, avrebbero dovuto essere **nominati** entro il 30/07/2021 **con DM MiTE**.
- Partecipano alle riunioni, con diritto di voto, un rappresentante MIC e un esperto designato da Regioni o Prov. Aut. interessate
- Precedenza ai progetti:
 - con valore economico superiore a 5 milioni €
 - con occupati attesi maggiori di 15 unità di personale
 - cui si correlano scadenze non superiori a 12 mesi (fissate con termine perentorio dalla legge/enti terzi)
 - già autorizzati con scadenza del titolo entro 12 mesi dall'istanza
- Compensi stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale (introducendo quindi una sorta di obbligo di risultato)

Art. 18 – Opere e infrastrutture per realizzazione del PNRR/PNIEC

- Stabilisce che le opere, gli impianti e le infrastrutture PNRR e PNIEC (Allegato I-bis) e le opere ad essi connesse costituiscano interventi di **pubblica utilità, indifferibili e urgenti**. In merito alla dichiarazione di pubblica utilità essa costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative mentre la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza si ricorda che essa costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento d'occupazione d'urgenza.
- Elimina la disposizione relativa all'individuazione delle aree non idonee.
- Dispone che, nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici **non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi**, si applichi la procedura tradizionale che dispone che il proponente possa richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una **valutazione preliminare** al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare. L'autorità competente, entro 30 gg dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se devono o meno essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA.

FOCUS – L'allegato I-Bis

Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC (selezione di interesse):

- Nuovi impianti (e ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e potenziamento) per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché, relativamente a:
 - **Generazione di energia elettrica:** impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;
 - Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti;
 - Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'upgrading del biogas e la produzione di BioLNG da biometano), syngas, carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels).
- Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di **idrogeno**
- Sviluppo e capacità di **accumulo elettrochimico** e **pompaggio**

Art. 18 bis – Intesa delle Regioni

Prevede che, per le sole opere di cui all'Allegato I bis (opere, impianti e infrastrutture PNIEC), nei procedimenti disciplinati di espropriazione per pubblica utilità, le regioni sono tenute ad esprimere **l'intesa entro 30 gg** dalla positiva conclusione della Conferenza dei servizi, al fine di consentire all'Autorità competente il rilascio del provvedimento finale.

Art. 19 – Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva

- Modifica la disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e alla consultazione preventiva al fine di ridurre i termini già previsti (**max 75 gg** al netto dei tempi a favore del proponente: ridotti termini a 30 gg per osservazioni + 45 gg per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA) e definendo espressamente la loro **perentorietà**.
- Dispone che la disciplina della **consultazione preventiva** si applichi anche ai progetti esaminati dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

Art. 20 – Nuova disciplina VIA e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC

Definisce due distinte discipline VIA statale:

- quella **speciale** relativa ai progetti PNRR-PNIEC
- quella **ordinaria** relativa a tutti gli altri progetti (esclusi da PNRR e PNIEC)

Le modifiche riguardano:

- Per la VIA ordinaria/ VIA speciale PNRR-PNIEC:
 - necessaria acquisizione del concerto del DG MIC (entro 30/20 gg) che comprende autorizzazione paesaggistica
 - unica procedura nel caso di mancato **rispetto dei termini** (inerzia Commissioni VIA/VIA speciale PNRR-PNIEC e DG MiTE o ritardo DG MIC) e attivazione dei **poteri sostitutivi** per adozione provvedimento di VIA (il titolare del potere sostitutivo provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi 30 gg)
- Per la VIA speciale PNRR – PNIEC previsti:
 - riduzione dei termini previsti al netto dei tempi a favore del proponente a **max 175 gg** [15 gg verifica istanza + **130 gg** in cui la Commissione PNRR-PNIEC deve pronunciarsi + 30 gg per adozione provvedimento VIA da parte del DG MiTE]
 - rimborso del **50% dei diritti di istruttoria** per mancato rispetto dei termini per la conclusione procedimento

Art. 21 – Avvio del procedimento di Via e consultazione pubblica

- Vengono modificati i termini per la **verifica** dell'istanza di VIA (da 10 gg a 15 gg) e per l'eventuale richiesta di documentazione **integrativa** (nello stesso termine previsto per la verifica dell'istanza, quindi 15 gg)
- Viene precisato che tali termini sono **perentori**
- Vengono **dimezzati** i termini della fase di **consultazione** del pubblico per i solo procedimenti di VIA speciale PNRR/PNIEC (da 60 gg a 30 gg la prima fase di consultazione e da 30 a 15 gg l'eventuale ulteriore fase di consultazione relativa alle sole modifiche o integrazioni apportate)

Art. 22 – Nuova disciplina Provvedimento Unico Ambientale

- Disciplina il rilascio del provvedimento unico ambientale (PUA) che ingloba non più di tutte le autorizzazioni (o atti di assenso comunque denominati) in materia ambientale ma solo quelle elencate (AIA, autorizzazione disciplina scarichi sottosuolo e acque sotterranee, cavi e condotte, paesaggistica, vincolo geologico, antisismica, culturale, nulla osta fattibilità, attività in mare)
- Modifica il termine per la **pubblicazione** dell'avviso al pubblico (da 5 a 10 gg) e la collocazione temporale della **conferenza di servizi decisoria** (entro 15 gg post consultazione pubblica)
- **Limita** l'invio della **comunicazione** alle sole amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali elencate
- Concede al proponente la facoltà di richiedere l'**esclusione** dal procedimento finalizzato al rilascio del PUA (nel caso in cui la normativa di settore richieda un livello di progettazione esecutivo) [per il procedimento di VIA richiesto un livello di progettazione inferiore → progetto di fattibilità o progetto definitivo]

Art. 23 – Fase preliminare al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

- Introduce la possibilità per il proponente di richiedere, prima della presentazione dell'istanza per il rilascio del PAUR, l'avvio di una **fase preliminare** finalizzata ad avere informazioni in merito ai contenuti dello Studio di Impatto Ambientale e le condizioni per ottenere le autorizzazioni, concessioni, intese, ecc
- Disciplina della fase preliminare – mediante una **conferenza dei servizi preliminare** – al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR).
- Chiarisce che la conferenza dei servizi preliminare si svolge come una **conferenza semplificata** in modalità **asincrona** (senza riunione e mediante la semplice trasmissione **telematica**) e i termini possono essere ridotti fino alla metà (45gg max da ridurre)
- Prevede che le determinazioni espresse in CdS preliminare possano essere **modificate** solo in presenza di **elementi significativi nuovi** emersi anche dalle osservazioni
- Dispone che le **amministrazioni** che non si esprimono in CdS preliminare non possano formulare **osservazioni** o porre condizioni nel procedimento ordinario, salvo in presenza di **elementi significativi** nuovi emersi anche dalle osservazioni
- Introduce una possibile **riduzione** dei termini della **CdS ordinaria decisoria**

Art. 24 – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

- Fornisce precisazioni riguardo alle procedure da seguire in relazione alle **richieste integrative** e fasi successive di **riesame**
- Sopprime la disposizione previgente che prevedeva una verifica da parte dell'autorità competente, oltre che della completezza, anche **dell'adeguatezza** della documentazione presentata dal proponente
- Estende il campo delle **osservazioni** (non più limitate a VIA, valutazione di incidenza e AIA, ma anche a **variante urbanistica**)
- Definisce la procedura da attivare in relazione ad eventuali **varianti urbanistiche**: se uno dei titoli autorizzativi compresi nel PAUR attribuisce carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituisce variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto

Art. 25 – Determinazione autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto

- Individua la procedura per identificare quale sia l'autorità competente nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali che rientrano in parte nella **competenza statale** e in parte in quella **regionale**
- Dispone che per qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità competente per la VIA coincida con l'autorità che autorizza il progetto, la VIA viene rilasciata dall'autorità competente nell'ambito del **procedimento autorizzatorio**
- Elimina il **preavviso di rigetto** per i procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA

Art. 27 – Interpello ambientale

- Disciplina l'interpello in materia ambientale ossia la presentazione al MiTE di istanze di ordine generale sull'applicazione della **normativa statale in materia ambientale**
- Dettaglia i **soggetti abilitati** alla presentazione delle istanze: regioni, province autonome, province, città metropolitane, comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonché le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome
- Dispone che le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze in questione costituiscano **criteri interpretativi** per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale
- Definisce i tempi per la **risposta** (entro 90 gg) e ne dispone **pubblicazione** on line

Art. 29 – Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR

- Istituisce la **Soprintendenza speciale per il PNRR** con a capo il direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero.
- Definisce compiti e poteri della soprintendenza speciale per il PNRR:
 - le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui questi ultimi siano interessati dagli interventi del PNRR sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero;
 - i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio con riguardo ad ulteriori interventi strategici non già ricompresi nel precedente punto.

Art. 30 – Interventi localizzati in aree contermini

Rivede il ruolo del Ministero della cultura nell'autorizzazione di impianti FER localizzati in **aree contermini** a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, prevedendo che si esprima nell'ambito della conferenza di servizi **con parere obbligatorio non vincolante**.

Art. 31 – Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici (1/2)

- Prevede che gli **impianti di accumulo elettrochimico di tipo stand-alone** (ubicati in aree ove sono situati impianti industriali, o in aree già occupate da impianti alimentati da fonte fossile o di potenza < 10 MW) e le relative connessioni alla rete elettrica, **non siano sottoposti alle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità** (salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure).
- Estende l'istituto della **PAS** per gli accumuli da realizzare presso impianti FER esistenti o autorizzati senza occupazione di nuove aree, anche se gli impianti non sono ancora in esercizio,.
- Prevede la **PAS** per **impianti fotovoltaici fino a 20 MW** connessi in MT e localizzati in aree a destinazione **industriale, produttiva o commerciale** nonché in **discariche** o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in **cave** o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Tali tipologie di impianti, se di potenza fino a 10 MW, vengono inoltre esclusi dalla verifica di assoggettabilità se non ricadono in aree elencate nell'Allegato 3, lettera f) del DM 10 settembre 2010 (es. siti UNESCO, zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata, zone in prossimità di parchi archeologici, aree naturali protette, aree Rete Natura 2000, etc.).
- Estende il campo di applicazione del **modello unico** per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, anche a piccoli impianti su strutture e manufatti diversi dagli edifici o collocati a terra.

Art. 31 – Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici (2/2)

- Modifica la **tabella A** allegata al Dlgs 387/2003 con innalzamento da 20 kW a 50 kW la soglia minima per sottoporre un impianto fotovoltaico ad autorizzazione unica.
- Assoggetta alle **procedure ambientali di competenza statali** per gli impianti **FV** con potenza **superiore a 10 MW**
- Dispone il **superamento del divieto di ammissione a meccanismi di supporto** (DL 1/2012, art.65) a favore degli **impianti agrovoltaici** se vengono rispettati determinati requisiti (pena la cessazione dei benefici fruiti):
 - adozione di soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, prevedendo l'eventuale rotazione dei moduli stessi, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
 - obbligo di realizzazione di sistemi di monitoraggio per verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
- Incrementa **a 10 MW** le soglie per l'obbligo di verifica di **assoggettabilità ambientale** per impianti **FV** (e per le relative opere connesse) realizzati all'interno dei **siti di interesse nazionale**, in aree interessate da **impianti industriali** per la produzione di energia da fonti convenzionali, ovvero in aree industriali.

Art. 31 bis – Misure di semplificazione per impianti di biogas e di biometano

- Introduce disposizioni volte a riconoscere la qualifica di **biocarburante avanzato** ai sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas utilizzati al fine di produrre biometano (attraverso la purificazione del biogas).
- Prevede l'applicazione dell'**AU** a tutte le opere **infrastrutturali** necessarie all'**immissione** del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale.

Art. 31 ter – Misure per la promozione dell'economia circolare nella filiera del biogas

- Specifica i criteri da applicare agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a **biogas < 300 kW** per l'ammissione ai meccanismi di **supporto** previsti dalla L.145/2018. Le materie devono derivare "prevalentemente" dalle aziende agricole realizzatrici "nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile".

Art. 31 quater – Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico

- Integra la definizione di impianti FER presente nel D.Lgs. 387/2003, prevedendo che gli impianti possano essere alimentati da fonte idraulica, anche tramite impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro
- Introduce delle specifiche sull'autorizzazione degli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro: tale titolo deve essere rilasciato dal MITE, sentito il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e d'intesa con la regione interessata.

Art. 32 – Semplificazione in materia di produzione di energia da FER e semplificazione delle procedure di repowering

- Stabilisce che non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla comunicazione di edilizia libera, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti **fotovoltaici ed idroelettrici** che, **anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata**, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale.
- Dispone che non vengono considerati sostanziali e sono sottoposti alla **comunicazione relativa alle attività di edilizia libera**, gli interventi sui progetti e sugli **impianti eolici** e relative opere connesse che a prescindere dalla potenza finale vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto originario e comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Le disposizioni prevedono i criteri «macro» che il nuovo impianto dovrà rispettare per poter usufruire della relativa semplificazione autorizzativa, in termini di:
 - layout finale d'impianto (a seconda che l'impianto originario si sviluppi su un'unica direttrice o su più direttrici);
 - riduzione minima del numero di aerogeneratori;
 - altezza massima dei nuovi aerogeneratori.

Semplificazioni per piccoli impianti idroelettrici e infrastrutture di ricarica

Art. 32 bis – Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole dimensioni

Modifica il riferimento di potenza per assoggettare al regime dell'attività ad edilizia libera gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici - realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici - indicando una capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione (sostituito il previgente riferimento di capacità compatibile con il regime di scambio sul posto).

Art. 32 ter – Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica

Stabilisce che l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera.

Definisce l'iter da seguire in caso per l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico, secondo procedure semplificate.



Intervento Istituzionale

Claudio Contessa, *Capo ufficio legislativo Ministero della
Transizione Ecologica*

Elettricità Futura

#GreenDealOra

